



Osservazioni al DCO 316/2024/R/COM, recante *Messa a disposizione per il tramite del portale consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell'energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali*

Ringraziando innanzitutto questa Autorità per la consueta attenzione rivolta verso le osservazioni e le proposte presentate dai vari stakeholders del settore, si riportano di seguito le considerazioni relativamente ai quesiti posti dall'Autorità.

Risposta ai quesiti in consultazione

Perimetro soggettivo

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2?

Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità e si ritiene molto importante che l'attività di qualifica e abilitazione dei soggetti della Fase 2 sia effettuata nel miglior modo possibile, al fine di garantire un elevato livello di tutela al cliente finale.

È per questo stesso motivo che si ritiene opportuno segnalare che l'ammissione di ulteriori soggetti autorizzabili esterni al settore energetico, che non siano già iscritti in albi o elenchi identificativi, potrebbe introdurre dei rischi per la gestione sicura dei dati. In particolare si potrebbe arrivare ad un uso improprio, idealmente speculativo del dato, per finalità estranee alla fornitura dei servizi energetici, a svantaggio del cliente finale.

D'altra parte, è considerato importante che le controparti commerciali, già abilitate a iscriversi fin dalla Fase 1, e che forniscono anche servizi energetici, possano utilizzare i dati di cui dispongono per le finalità previste per entrambe le categorie evitando di dover duplicare le procedure di iscrizione a carico dell'azienda.

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

Conformemente alla risposta al quesito Q2, si ritiene essenziale garantire l'affidabilità della terza parte nella gestione dei dati sensibili, patrimonio dei clienti finali, al fine di assicurare sicurezza, riservatezza e conformità normativa. Pertanto, si ritiene che l'estensione dell'ammissibilità all'ETP a soggetti esterni al settore energetico possa indebolire l'elevato grado di tutela del cliente finale.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

Nessuna osservazione.

Perimetro oggettivo e modalità procedurali

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Si concorda con la proposta dell'Autorità riguardo il perimetro oggettivo, che risulta conforme alle disposizioni della normativa primaria. Nonostante ciò, al fine di perseguire al meglio le finalità previste ed offrire una maggiore tutela al cliente finale, si ritiene opportuno ampliare il perimetro oggettivo includendo anche la tipologia di contatore utilizzato dal cliente finale.



Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

Tenendo conto della possibilità delle controparti commerciali di porsi anche come erogatore di servizi energetici e quindi operare nella finalità corrispondente, si condivide l'orientamento dell'Autorità dell'approccio dinamico in modo da capire l'evoluzione temporale del consumo e valutare l'impatto/efficacia del servizio erogato. Si ritiene nell'interesse di tutte le parti coinvolte una profondità temporale dei dati storici di 24 mesi. Si chiede di confermare che la granularità del dato sia quarantaria, come attualmente tracciata dai contatori di nuova generazione, e possibile utilizzando il Portale Consumi.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

Grazie all'esperienza maturata nella vendita di commodity e servizi retail, si ritiene che l'inizializzazione del processo informatico da parte del cliente potrebbe spesso creare difficoltà nel corretto svolgimento dell'operazione. Pertanto, in un'ottica di maggiore efficienza, si considera l'opzione A come la scelta preferibile.

Si richiede inoltre una descrizione più dettagliata delle procedure di rinnovo dell'autorizzazione al termine della sua validità, con particolare attenzione alle modalità a disposizione del cliente finale per avviare tale processo.

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta

Per assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi energetici basati sui dati del cliente, è preferibile che la terza parte sia informata tempestivamente in caso di revoca dell'autorizzazione, al fine di aumentare la consapevolezza dell'utente e garantirgli il pieno controllo dei propri dati energetici. Si coglie l'occasione di evidenziare inoltre la necessità di un potenziale ruolo dell'Autorità e del Gestore del SII nel monitoraggio di eventuali pratiche scorrette, specialmente nei confronti dei clienti domestici, e di vigilare su possibili richieste di autorizzazioni massive in assenza di contratti bilaterali con le parti.

Distinti saluti.

Engie Italia S.p.A.